

# Esposizione della violazione delle leggi

## Legge N.18 del 2015

## Legge N.241 del 1990

### Punto 1 (Primo grado processo civile)

Ha ignorato la prova fondamentale (Prova 2) portata agli atti

(Prova 9-pag2 ) il giudice <scopiazza> quanto riportato dalla memoria della controparte (Prova8-pag 4) Sentenza del giudice (Prova 9-pag2 ) A causa di diverbi con la datrice di lavoro, il ricorrente nel corso del 2010 comunicava alla società di non essere più disponibile a prestare attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro; di talchè, dopo qualche mese, l'azienda disponeva la revoca della forfetizzazione delle ore di straordinario(Memoria della controparte (Prova8-pag 4) nel corso del 2010 il ricorrente comunicava alla società di non essere più disponibile a prestare attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro OSSERVAZIONI:In realtà nella (Prova 2) portato agli atti, faceva riferimento alla data del 03-08-2009 quindi si doveva scrivere nel corso del 2009 e non dopo qualche mese, ma dopo 15 mesi, una bella differenza per quello che era il motivo del contenderePunto 2 (Primo grado processo civile) Ha ignorato le prova fondamentali portate agli atti (Prova 2-Prova5) (Prova9-pag. 3 e la pag.4) giudice scrive GL:E' altrettanto pacifico che il compenso per il lavoro straordinario fino ad allora prestato era stato retribuito a mezzo di importo forfettario mensile pattuito in sede contrattuale (cfr. lettera di assunzione a tempo indeterminato del 24 luglio 2007, con cui si concordava una retribuzione mensile netta pari ad euro 1350,00 comprendente lo svolgimento di eventuali ore di superamento del normale orario di lavoro; e cfr. le successive buste paga nel quale lo straordinario a forfait è indicato nella somma di € 210,00 mensili). E" infine ammesso da parte ricorrente che, nonostante il proprio rifiuto ad effettuare lavoro straordinario, qualche ora in più fu comunque prestata dall'ing.Filazzola al fine di terminare progetti che aveva in corso (e la circostanza trova corrispondenza nel documento di Selecta prodotto all'udienza del 11/1/2013); e che, a fronte di tali prestazioni, l'importo forfettario fu comunque erogato.OSSERVAZIONI:Il giudice ha mancato di far riferimento alla Prova 2 portato agli atti e alla Prova 5 del prospetto delle ore di straordinario da me svolte, dal quale si evince chiaramente il contrario di quello che dice il giudice, ovvero che, l'importo dello straordinario forfait mi fu sempre erogato a partire dal 03/09/2009 al 31/12/2010 anche nei casi che non avevo fatto nessuna ora di straordinario.6 mesi ----0 ore di straordinario forfait;4 mesi ----0,5 ore di straordinario forfait;2 mesi---- 1 ore di straordinario forfait;1 mese---- 1,5 ore di straordinario forfait;1 mese---- 2 ore di straordinario forfait1 mese----3,5 ore di straordinario forfait;l'appunto vero, che il giudice conosceva benissimo era, come mai la riduzione dello stipendio non fu fatto nel corso del 2009, quando non avevo svolto ore di straordinario?Punto 3 (Primo grado processo civile)(Prova 9 - pag 5) il giudice scrive:GL:"Solo ad abundantiam si nota che comunque gli ipotetici danni esposti dal ricorrente non sono stati oggetto di benché minima allegazione e prova, ed appaiono del tutto generici."OSSERVAZIONI:Anche in questo caso il giudice <scopiazza> dalla memoria della controparte(Prova 8- pag 6) della memoria della controparte viene scritto: "Non è stato infatti prodotto un solo documento a riprova dei costi cui il ricorrente avrebbe dovuto far fronte ne, tantomeno, della "propria quota mensile per l'acquisto della

casa di proprietà” di cui a ben vedere non è stato nemmeno astrattamente quantificato l’ammontare.”Agli atti sono stati depositati i documenti ( Prova 4) che attestano che avevo iniziato un percorso formativo sulle fonti di energia rinnovabili ( settembre-dicembre 2010), project manager( febbraio-aprile 2011) e nella memoria che avevo presentato questo era ben messo in evidenza e, messo bene in evidenza a (Prova 7-pag 4) della memoria personale del mio allora avvocato Debora VadrucciPunto 4 (Processi penale), essendo chiaro che quei corsi oltre che tempo richiedevano risorse economiche; non c'era niente di abutantium, come dichiarato dalla controparte. Nei processi penali è stato ignorato completamente legge sulla trasparenza N.241/90 che la legge dell’equo processo N.18 del 2015 esistente in Italia che mi avrebbe potuto formulare appieno la mia memoria difensiva evitandomi anni di sofferenza per me e la mia famiglia.

(Prova 9-pag 5) Prova(16-pag-5)il giudice scrive:GL: Quanto alle spese di lite, sulla base del chiaro ed insormontabile disposto dell’art.91 c.p.c., a fronte dell’ingiustificato ed incomprensibile rifiuto del ricorrente ad accettare una proposta conciliativa del Giudice, ben superiore all’attuale esito del giudizio (cfr. verbale di causa del 11/1/2013), il ricorrente è condannato all’integrale rifusione delle stesse in favore della società convenuta, nell’importo liquidato in dispositivo.

Nella (Prova16-pag 5) traviserà le prove ancora in maniera più netta dicendo che rinunciavo allo straordinario forfait che era proprio il motivo del contendere.OSSERVAZIONI:il giudice trova ingiustificato e incomprensibile il mio rifiuto ad accettare la proposta conciliativa ma omette le ragioni per cui avevo rifiutato la proposta stessa.Tenendo conto che 1800 euro servirono a pagare le spese per il mio avvocato, in pratica, il giudice riteneva e ritiene ingiustificato e incomprensibile il mio rifiuto ad accettare 630 euro, ovvero 210\*3, equivalente allo straordinario forfait dei mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2011, che non mi aveva pagato ai tempi dei fatti e che avrei accettato due anni dopo, andando addirittura a rimetterci di 170 euro (1800-1630) Accettare per me, voleva dire, permettere ad un’azienda di ridurre lo stipendio ad un lavoratore, salvo dopo tanti anni, se il lavoratore ne fa denuncia, restituirgli quanto dovuto.

Oggi, il giudice si fa assistere da un avvocato che, solo in primo grado, ho pagato 4000 euro + Rimb Forf 15%, Cpa 4%, Iva 22% e poi ritiene che un altro avvocato debba accettare i 1000 euro compreso di tutto nella sua proposta conciliativa. Non pensate che ci sia molto da riflettere sul modo di intendere il diritto del lavoro di questo giudice?

In aggiunta nella mail inviata all’azienda(Prova 2) dicevo di non voler fare più lo straordinario e non che rinunciavo allo straordinario forfait che era proprio il motivo del contendere, il giudice sapeva benissimo e lo avevo anche evidenziato nella mail che il giudice Elena Vezzosi aveva letto, che il vero punto della questione:

(Prova 10-pag 3) Inoltre mi ricordo che in fase di conciliazione Lei aveva osservato alla controparte, come mai, sebbene non avessi fatto ore di straordinario in passato, lo straordinario forfait mi era stato regolarmente pagato, ma niente di queste sue valutazioni ho ritrovato nella disposizione della sua sentenza, che il punto reale non era quello che io rinunciavo a fare lo straordinario ma, perché nei mesi in cui non avevo fatto di straordinario lo straordinario forfait mi venne pagato e invece mi venne tolto dopo 17 mesi, sebbene anche nei precedenti non avevo fatto ore di straordinario

(Prova 24-pag 2)Nella sentenza della corte di appello viene scritto. L’esponente avrebbe motivato la propria decisione sulla scorta di sentenza della scorta costituzionale che non avrebbe alcuna attinenza con il caso in oggetto della controversia e che avrebbe come unico obiettivo quello di dare credito alla sua sentenza spazzatura. Gli scritti diffamatori che mi sono stati contestati non sono stati prodotti sulla scorta di una sentenza della corte costituzionale, bensì secondo gli altri punti che

costituiscono colpe gravi da parte del magistrato, quindi violazioni del diritto all'equo processo, insieme alle violazioni sulle leggi della trasparenza, per i quali ancora oggi attendo riscontro(vedi Prova 23-pag1) Un'ultima aspetto che vorrei evidenziare è quando nella sentenza(Prova 20-pag7) viene ritenuto diffamatorio la seguente frase: Per questi giudici, per i quali amministrare la giustizia è diventato particolarmente gravoso, che esercitano le loro funzioni a servizio dello Stato in maniera superficiale, arrogante e vigliacco, ritengo sia opportuno un momento di riflessione (...) per evitare che, le conseguenze della loro cecità e disattenzioni, siano pagate onerosamente dai cittadini che ne sono coinvolti.

Se il giudice Francesca Pizzi avesse letto i 7 punti della mia memoria di 38 pagine che ho portato agli atti, quel "particolarmente gravoso" che ho utilizzato nel blog, è lo stesso che evidenzio nel Punto 2, quando il giudice afferma nei miei confronti, "che io avrei detto di non espletare più lavoro straordinario, che era divenuto per lui particolarmente

gravoso" che invece non avevo mai detto, stando a significare che quando la

diffamazione viene compiuta nei confronti del cittadino è lecito, mentre quando viene

compiuto nei confronti di un giudice è reato.